



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Palermo 05/11/2021

Risposta a

Del _____

Prot. n. 69800

Classificazione

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1 – Richiesta Chiarimenti.

Alla Federazione Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali Sicilia
Via Caravaggio, 8
90145 PALERMO

PEC: *(ederazione Sicilia@conaf.it*
protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it

Si fa riferimento alla nota prot. n. 670 del 28/09/2021 con la quale codesta Federazione pone delle osservazioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

In particolare si fa riferimento a due aspetti di seguito elencati:

- 1) i costi di trasporto e montaggio relativi alle attrezzature;
- 2) la possibilità di potere applicare il prezzario regionale vigente al momento di presentazione di richiesta di variante.

La scrivente Amministrazione esprime le seguenti considerazioni.

In merito al punto 1), codesta Federazione ha evidenziato la distinzione dell'operato della sottomisura 4.1 che risulta essere difforme da quello della sottomisura 4.2, a tal proposito infatti il paragrafo 7 "Interventi e spese ammissibili" delle disposizioni specifiche relative alla sottomisura 4.1 non fa alcun riferimento ai costi di trasporto e montaggio dei macchinari e delle attrezzature; come anche il successivo paragrafo 8 "Investimenti e spese non ammissibili" non li vieta espressamente.

Di diverso tenore è il contenuto della sottomisura 4.2 nella quale i costi di trasporto e montaggio dei macchinari e delle attrezzature vengono ritenuti spese ammissibili, infatti il **paragrafo 8** delle disposizioni specifiche di misura "Spese Ammissibili" al punto b) recita chiaramente " Acquisto di nuove macchine e attrezzature, *comprese le spese di trasporto e montaggio* e di programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato. *Le spese di trasporto e montaggio dei macchinari, dovranno essere riportate obbligatoriamente ed in dettaglio nei preventivi presentati e opportunamente dimostrate in sede di accertamento di SAL e Saldo nei documenti giustificativi della spesa... ..*". A tal proposito la scrivente ritiene di concordare con quanto rappresentato da codesta Federazione, nel considerare gli investimenti previsti sia dalla misura 4.1 che dalla misura 4.2 simili per natura e finalità, e ritiene altresì di potere uniformare le disposizioni sopra richiamate e di considerare pertanto ammissibili le spese di trasporto e montaggio relative all'acquisto di macchinari e attrezzature anche per la sottomisura 4.1, limitatamente ai casi di: "Acquisto di macchine, attrezzature finalizzate alla lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio, commercializzazione e programmi informatici, purché previsti nei preventivi presentati in allegato alla domanda di sostegno".

In merito al punto 2), codesta Federazione fa riferimento al D.D.G. n. 1978 del 26/06/2020 che modifica le disposizioni inerenti le varianti in corso d'opera, le varianti per cambio beneficiario e il recesso dagli impegni, approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019, al fine di potere applicare:

- a) " *il prezzario regionale di riferimento alla data di presentazione della variante, sempre nei limiti dell'aumento di spesa del progetto approvato e senza la decurtazione dell'utile di impresa pari al 10% quando si usano le voci del prezzario LL.PP.*";
- b) " *qualora l'impresa abbia effettuato in parte degli acquisti o realizzato opere a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al bando, e realizzato economie, la scrivente Federazione ritiene che queste possono essere recuperate dal piano di spesa ed essere rese disponibili per la eventuale variante*".

La scrivente Amministrazione pur prendendo atto di quanto asserito da codesta Federazione e cioè che i progetti oggetto di variante risultano datati, anche per effetto degli scorrimenti di graduatoria, e che il caro prezzi dovuto al rincaro delle materie prima sta incidendo fortemente sulla sostenibilità economica delle imprese, rappresenta quanto segue.

Si ritiene non opportuno l'aggiornamento dei prezzi al momento della presentazione dell'istanza di variante, ciò comporterebbe disparità di trattamento nei confronti dei soggetti beneficiari del sostegno a valere sul PSR Sicilia, che non hanno presentato domanda di variante, o di altri soggetti che hanno già richiesto una variante con riferimento dei costi al prezzario che era in vigore al

momento della presentazione dell'istanza di sostegno originaria. Altro aspetto da considerare è quello secondo cui le ditte sarebbero indotte a presentare domanda di variante con lo scopo di ottenere l'aggiornamento dei prezzi, con la conseguenza di non potere realizzare alcuni investimenti, e ciò potrebbe comportare il venire meno della rispondenza dell'iniziativa progettuale alle originali esigenze/obiettivi dell'impresa ed inoltre di allungare i tempi di realizzazione delle opere.

In merito infine, all'utilizzo delle economie si rappresenta che, con il D.D.G. n. 1978 del 26/06/2020 sono state modificate le disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale del PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, in particolare dal paragrafo 5.7 *Varianti in corso d'opera* è stato eliminato il sottoparagrafo relativo alle *varianti non consentite*. Ed inoltre con il suddetto D.D.G. n.1978 sono state effettuate alcune integrazioni al D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 relativo *"alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni"*, il suddetto decreto n. 1978 all'art. 1 prevede l'inserimento al paragrafo 2 del D.D.G. n. 2825 relativo alla *"Variante per modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o modifica della tipologia di opere approvate"*, dell'ultimo capoverso che così recita: *"... Tra le varianti degli interventi approvati, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o modifica della tipologia di opere approvate possono rientrare anche quelle che prevedono l'introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti precedentemente non previsti dall'iniziativa progettuale apportando anche modifiche di natura strategica e/o collegate con la situazione economica e sociali determinata dalla pandemia COVID 19, purché coerenti con le finalità della stessa, utilizzando anche eventuali economie derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di opere funzionali"*. Cosa ben diversa sono le economie che derivano da sconti o abbuoni di interventi già sostenuti o da sostenere, le stesse non possono essere assolutamente utilizzate per gli acquisti o la realizzazione di nuove opere o l'ampliamento di nuovi interventi, poiché potrebbero inficiare l'attività posta in essere per la verifica della congruità della spesa determinata in fase di presentazione della domanda di sostegno.

Il Dirigente Generale
(Dott. Dario Cartabellotta)

